



Originale

COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 30/09/2020

OGGETTO:

Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, in attuazione della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore venti e minuti zero nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome e Nome	Presente
1. BODONI Paolo - Sindaco	Sì
2. BARBERA Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. DASSETTO Walter - Assessore	Sì
4. PAGLIERO Irma - Assessore	Sì
5. ROLANDO Valeria - Assessore	Sì
6. BARBIERE Simone - Consigliere	Sì
7. MOSCHINI Silvia - Consigliere	Sì
8. SCARDINO Katuscia - Consigliere	Sì
9. TORTORI Patrizia - Consigliere	Sì
10. DELUCA Giuseppe - Consigliere	Sì
11. MULTARI Antonia - Consigliere	Sì
12. VOLPATTO Marco - Consigliere	Sì
13. DURANTE Monica - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOVENZI Dott. Umberto .

Il Presidente Signor BODONI Paolo constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE Economico e Finanziario

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, in attuazione della delibera di ARERA n. 158/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 618 del 27/07/2020, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

""Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C), a decorrere dal 01.01.2014, prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014, commi da 641 a 668;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- con la delibera ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) che ha lo scopo di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- le indicazioni riportate nella sopra citata deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;
- l'art. 6 della sopra citata delibera n. 443/2019 prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo ad ARERA il compito di approvare detto piano dopo che l'ETR ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, reca "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1, della Legge 27.12.2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2020, è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), modificato in data odierna con propria deliberazione n. 42/2020;

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, come definiti con regolamento approvato con deliberazione n. 20/2020 e s.m.i.;

- la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
- anche con il MTR, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, come evidenziato nella relazione di accompagnamento al piano finanziario allegata alla presente deliberazione;
- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente resti all’interno di un range compreso tra 0,8 e 1,2 come evidenziato nella relazione di accompagnamento al PEF;
- le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono fornire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati che devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.);
- al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- il comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevede che, a partire dal 2016, nella determinazione dei costi, di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- le linee guida interpretative per l’applicazione del sopra citato comma 653 affermano che i fabbisogni standard rappresentano un termine generale di confronto che consente all’Ente Locale di valutare l’andamento della gestione del servizio;
- i costi inseriti nel piano finanziario dell’anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard che, per il Comune di Brandizzo, ammontano ad € 1.023.203,41 come risulta da allegato alla presente deliberazione;
- il divario attuale esistente tra le risultanze dei fabbisogni standard ed il piano finanziario è dovuto, tra l’altro, al fatto che detti fabbisogni non tengono conto dei costi del servizio specifici stabiliti contrattualmente da ogni singolo Ente, dei costi amministrativi previsti dalla convenzione stipulata con il Consorzio di Bacino 16, dell’accantonamento creato per far fronte a mancate riscossioni e dai costi inseriti nel PEF al lordo dell’IVA che, essendo indetraibile, per il Comune rappresenta un costo;
- il successivo comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 16 gennaio 2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell’approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2020 con la quale sono state determinate e, con il presente atto si confermano, le scadenze di versamento delle rate TARI per l'anno 2020;

Dato atto che gli avvisi bonari per il saldo della TARI dell'anno 2020, di prossima emissione, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Brandizzo è presente ed operante il Consorzio di Bacino 16, Ente Territorialmente Competente che, con deliberazione n. 23 del 22.07.2020 ha validato il PEF;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e saranno fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, successivamente modificato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 138 del sopra citato D.L. n. 34/2020 che ha disposto l'abrogazione delle scadenze speciali per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU uniformandole con quella per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17.07.2020 ha ulteriormente differito il termine per l'invio telematico del prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del
- 2020, al fine di consentire la loro pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 16 novembre 2020;
- il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. N. 504/1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26.10.2019, n. 124 che stabilisce che, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle vigenti leggi in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/ Città Metropolitana;
- che il tributo provinciale di cui sopra, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino ed è pari al 5%;

Visto l'art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019 , n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha variato l'allegato n. 1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.

Considerato che, nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013 il Comune di Brandizzo intende operare delle riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, che rivestono uno scopo sociale e di vicinanza dell'Amministrazione Comunale nei confronti delle attività più duramente colpite dalla pandemia dal COVID-19;

Dato atto che le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse proprie e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze.

Richiamata altresì la delibera di Consiglio comunale n. 42/2020 in data odierna in cui si è stato modificato l'art. 16 del vigente regolamento TARI disponendo, ai commi 6 e 7 che: "Alle utenze non domestiche che, a seguito di sospensione o riduzione delle attività dovute a provvedimenti normativi o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali o emergenziali, come, ad esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute dal Comune agevolazioni tariffarie previste da interventi normativi o regolatori in materia, in base alla potestà regolamentare, ai sensi della L. 147/2013, comma 660. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale, in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale".

Considerato che sono stati definiti i criteri e gli impatti economici derivanti dalle agevolazioni riconosciute come di seguito specificato, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, come pure è stata definita la copertura finanziaria delle agevolazioni come da delibera di variazione di Bilancio approvata in data odierna.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Consorzio di Bacino 16, al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020, relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti criteri:

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale di riduzione utilizzata sarà del 25% (riduzione su base annuale), in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle Utenze non domestiche beneficiarie della riduzione stessa;

- la percentuale di riduzione sarà applicata alla quota variabile complessiva della TARI 2020, direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per Covid19, con esclusione dei banchi di mercato, che sono soggetti ad un tributo giornaliero;
- le Utenze non domestiche (UND) sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal D.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi emessi nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si perviene, quindi, alle casistiche di cui alle seguenti tabelle:
 - **tab 1.a** - ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'agevolazione minima obbligatoria pari ai giorni minimi di chiusura. Per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione del 25%;
 - **tab 1.b** - in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria del 25%, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);
 - **tab 2** - riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa . Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del 25%, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;
 - **tab 3**- riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre a banche, assicurazioni, imprese di onoranze funebri, meccanici e carrozzieri alle quali non sono state riconosciute le agevolazioni, in quanto non spettanti in modo obbligatorio;
 - UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate, alle quali è riconosciuta una percentuale di agevolazione del 25%;

Riepilogando si propone di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile, con applicazione d'ufficio delle predette riduzioni, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a - Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b - Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 - Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 - Delibera ARERA 158/2020 + banche, assicurazioni imprese di onoranze funebri, meccanici e carrozzieri	0%
Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibera 158/2020, ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate	25%

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle il Consorzio di Bacino 16 svolgerà le seguenti azioni:

1. Associazione dei "Codici ATECO" desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non domestica all'"Anagrafica UND" presente sui gestionali di Consorzio di Bacino 16;
2. Associazione "Riduzione percentuale" - Codici ATECO", nel rispetto di quanto previsto dall'AUTORITÀ con delibera n. 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali sopra indicate così come definiti dall'Amministrazione Comunale;

3. Applicazione della “Condizione migliorativa”: nel caso la UND abbia diversi codici ATECO è sufficiente che solo uno di questi rientri nella condizione di agevolazione per godere della riduzione percentuale.

La riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab1a,1b, 2 e 4 stimata complessivamente in € 58.000,00 trova copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio approvata in data odierna dal Consiglio Comunale che prevede l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione;

Visti gli articoli dal 53 al 63 del D.L. n. 34/2020, convertito con la Legge n. 77/2020 che prevedono il riconoscimento di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e che, a tal fine, si provvederà a richiedere autocertificazione propedeutica all'accertamento delle soglie massime concedibili, ad ogni singolo operatore economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico e Finanziario e del Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico e Finanziario rilasciati ai sensi l'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07.12.2012, n. 213;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, con i criteri indicati negli allegati di dettaglio alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante e sostanziale, nelle seguenti misure, sulla base delle quali si prevede di avere un gettito pari ad € 1.498.665,00:

UTENZE DOMESTICHE					
NUCLEI ANAGRAFICI	Ka	Kb	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE
Componente: 1	0,80	0,80	€ 1,0348	x mq. +	€ 62,1389
Componente: 2	0,94	1,60	€ 1,2159	x mq. +	€ 124,2779
Componente: 3	1,05	2,00	€ 1,3581	x mq. +	€ 155,3473
Componente: 4	1,14	2,60	€ 1,4746	x mq. +	€ 201,9516
Componente: 5	1,23	3,20	€ 1,5910	x mq. +	€ 248,5558
Componente: 6 o più	1,30	3,70	€ 1,6815	x mq. +	€ 287,3926

UTENZE NON DOMESTICHE						
CATEGORIA DI ATTIVITA'		Kc	Kd	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE AL MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,40	3,28	€ 0,8632	€ 0,7839	€ 1,6471
2	Cinematografi e teatri	0,42	3,50	€ 0,9064	€ 0,8365	€ 1,7429
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90	€ 1,2948	€ 1,1711	€ 2,4659
4	Campeggi. distributori di carburante, impianti sportivi	0,88	7,21	€ 1,8990	€ 1,7231	€ 3,6221
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	€ 1,1006	€ 0,9942	€ 2,0948
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	€ 1,1006	€ 1,0086	€ 2,1092
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	€ 3,5391	€ 3,2145	€ 6,7536
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	€ 2,3306	€ 2,1223	€ 4,4529
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20	€ 2,1580	€ 1,9597	€ 4,1177
10	Ospedali	1,18	9,68	€ 2,5464	€ 2,3135	€ 4,8599
11	Uffici e agenzie	1,41	11,54	€ 3,0428	€ 2,7580	€ 5,8008
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03	€ 1,3164	€ 1,2021	€ 2,5185
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55	€ 3,0428	€ 2,7604	€ 5,8032
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	11,93	€ 3,1507	€ 2,8512	€ 6,0019
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81	€ 1,7911	€ 1,6275	€ 3,4186
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	€ 3,8412	€ 3,4845	€ 7,3257
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,18	9,75	€ 2,5464	€ 2,3302	€ 4,8766
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48	€ 2,2227	€ 2,0267	€ 4,2494
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	9,60	€ 2,5248	€ 2,2943	€ 4,8191
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	€ 1,9853	€ 1,7996	€ 3,7849
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91	€ 2,3522	€ 2,1294	€ 4,4816
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67	€ 12,0200	€ 10,9148	€ 22,9348
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78	€ 10,4662	€ 9,5072	€ 19,9734
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	€ 8,5456	€ 7,7529	€ 16,2985
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,20	18,08	€ 4,7476	€ 4,3210	€ 9,0686
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00	€ 4,4886	€ 4,0629	€ 8,5515
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	€ 15,4727	€ 14,0432	€ 29,5159
28	Ipermercati di generi misti	1,85	15,23	€ 3,9923	€ 3,6399	€ 7,6322
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,07	49,76	€ 13,0989	€ 11,8923	€ 24,9912
30	Discoteche, night club	1,48	12,12	€ 3,1938	€ 2,8966	€ 6,0904

2. che nella determinazione delle tariffe di cui sopra, sono stati applicati i seguenti criteri:
 o ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 64% e del 36%;
 o i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd siano contenuti entro i limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati al fine di mantenere una omogeneità e perequazione del carico tributario all'interno delle diverse categorie;

3. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per il 2020 ammontano a complessivi € 1.502.459,00 e saranno introitate alla risorsa 1.02.1035 (capitolo 1035/2/1 "TARI") per € 1.498.665,00 ed alla risorsa 3.05.3515 (capitolo 3515/2/1 "Corrispettivo per la gestione rifiuti presso le scuole statali") per € 3.794,00;

4. di approvare i seguenti criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni ARERA di cui alla propria delibera n. 158/2020 di adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti a seguito dell'emergenza da COVID-19 come specificate in premessa, con applicazione d'ufficio delle predette riduzioni, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a - Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b - Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 - Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 - Delibera ARERA 158/2020 + banche, assicurazioni, imprese di onoranze funebri, meccanici e carrozzieri	0%
Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibere 158/2020 ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate.	25%

5. di dare atto che le agevolazioni di cui al precedente punto 4) sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione come da variazione di bilancio approvata in data odierna;

6. di prevedere conformemente, a quanto disposto dagli articoli dal 53 al 63 del D.L. n. 34/2020, convertito con la Legge n. 77/2020, il riconoscimento di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e, a tal fine, si provvederà a richiedere autocertificazione propedeutica all'accertamento delle soglie massime concedibili, ad ogni singolo operatore economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

7. di pubblicare, ai sensi dell'art. 5 della delibera ARERA n. 158/2020, sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del Consorzio di Bacino 16, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti contenute nella presente deliberazione, con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte;

8. di prevedere, per l'anno 2020, che le istanze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 16 del Regolamento TARI, che trovano copertura nel bilancio di previsione 2020 alla voce U.1.04.02.02.999/cap. 380/8/1, debbano essere presentate al Comune entro il termine del 31/10/2020, così come previsto dall'articolo 16 del Regolamento TARI approvato in data odierna.

9. di stabilire, al fine di tutelare i soggetti che nell'anno precedente hanno usufruito di agevolazioni nell'applicazione della tariffa per particolari situazioni di disagio economico e sociale, che gli importi riconosciuti, con le stesse percentuali di agevolazione del 2019 negli avvisi di pagamento dell'acconto

2020, vengano recuperati a fine anno, dopo l'approvazione dell'elenco degli aventi diritto per l'anno in corso, qualora non spettanti in tutto o in parte;

10. di confermare le scadenze di versamento delle rate TARI per l'anno 2020 previste nella propria deliberazione n. 7 del 10.02.2020;

11. di dare atto che, con le tariffe approvate con la presente deliberazione, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risulta dal Piano Finanziario;

12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;

13. di dare atto che l'attività amministrativa legata all'espletamento delle incombenze necessarie a dare seguito alla presente deliberazione viene affidata al Consorzio di Bacino 16.

14. Di dichiarare, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti ed in particolare la predisposizione e l'invio degli avvisi di pagamento della rata a saldo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile."""

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario e dal Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio e il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l'ausilio di supporto informatico n. 8/2020;

Udita la dichiarazione di voto favorevole annunciata dal Consigliere Volpato;

Con voti favorevoli unanimi (13), espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi (13), espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma d, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BODONI Paolo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BOVENZI Dott. Umberto